

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2009/75/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote  
(prove statiche)

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) <sup>(3)</sup>, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese <sup>(4)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) La direttiva 79/622/CEE, che è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli <sup>(5)</sup>, stabilisce le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche). Queste prescrizioni tecniche mirano al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai

loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche di tali veicoli si applicano alla presente direttiva.

- (3) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato X, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La presente direttiva si applica ai trattori definiti all'articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE e aventi le caratteristiche seguenti:

- a) altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm;
- b) carreggiata minima fissa o regolabile di uno degli assi motori di 1 150 mm o più;
- c) possibilità di essere muniti di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione;
- d) massa superiore o uguale a 800 kg, corrispondente alla massa a vuoto del trattore di cui al punto 2.1.1 dell'allegato I della direttiva 2003/37/CE, ivi compresi il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento montato conformemente alla presente direttiva e i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.

### Articolo 2

1. Ogni Stato membro procede all'omologazione di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei suoi attacchi al trattore, conformemente alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati da I a V.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

<sup>(1)</sup> GU C 211 del 19.8.2008, pag. 17.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009.

<sup>(3)</sup> GU L 179 del 17.7.1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato X, parte A.

<sup>(5)</sup> GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

